

Ufficio Studi CODAU

"Documento redatto con il contributo dei componenti dell'Ufficio Studi e validato dal Comitato Scientifico del Codau".

Commento sintetico del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (c.d. "decreto del fare") coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013 n.98 (pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 63/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 194 del 20/08/2013) <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/08/20/13A07086/sg>

Ancora una volta ci si trova di fronte ad un testo molto complesso che contiene norme su svariati campi che producono modifiche normative a leggi vigenti e che quindi richiedono un approfondimento specifico.

E' riportato pertanto un sintetico commento di alcune disposizioni di particolare interesse per il sistema pubblico che hanno impatto anche sulle Università oltre alle norme contenute specificamente nel provvedimento rivolte agli Atenei evidenziando che sarà cura dell'Ufficio Studi monitorare i successivi interventi che saranno effettuati per l'applicazione delle norme contenute nel provvedimento.

SOMMARIO

Art. 13 bis _____ Piattaforme accreditate per gli acquisti di beni e servizi delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione

Art. 14 _____ Misure per favorire il domicilio digitale

Art.18 _____ Sblocca cantieri, manutenzione reti e territorio e fondo piccoli Comuni

Art. 26 _____ Proroghe in materia di appalti pubblici

Art.26 bis _____ Suddivisione in lotti

Art.26 ter _____ Anticipazione del prezzo

Art. 28 _____ Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento

Art. 30 _____ Semplificazioni in materia edilizia

Art. 31 _____ Semplificazioni in materia di Durc

Art.32 _____ Semplificazioni in materia lavoro e altre norme

Art. 34 _____ Semplificazioni in materia di trasmissione in via telematica del certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, del certificato di parto e del certificato di interruzione di gravidanza

Art.47 bis _____ Misure per garantire la piena funzionalità e semplificare l'attività della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi

Art. 49 ter _____ Banca dati nazionale dei contratti pubblici

Art. 54 bis _____ Modifiche alla legge 6 novembre 2012 n.190

Art. 54 ter _____ Modifiche al decreto legislativo 8 aprile 2013 n.39

Art. 58 _____ Disposizioni urgenti per lo sviluppo del sistema universitario e degli enti di ricerca

Art. 59 _____ Piano nazionale per il sostegno al merito e alla mobilità degli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi

Art. 60 _____ Semplificazione del sistema di finanziamento delle università e delle procedure di valutazione del sistema universitario

Art. 73 _____ Formazione presso gli uffici giudiziari

Art.84 ter _____ Compensi per gli amministratori di società controllate dalle pubbliche amministrazioni

Art.13 bis (Piattaforme accreditate per gli acquisti di beni e servizi delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione)

L'articolo in esame è stato introdotto dalla legge di conversione.

Il primo comma riguarda gli acquisti delle PP.AA. di beni e di servizi attinenti le tecnologie della comunicazione e dell'informazione. Con un decreto interministeriale, da adottarsi entro 180gg, saranno dettate le linee guida per l'accreditamento di sistemi e piattaforme per le aste on line e il mercato elettronico mediante cui acquisire beni e servizi telematici/informatici. L'accreditamento determinerà la conformità dei sistemi alla normativa in materia di contratti pubblici, i livelli di sicurezza informatica, gli elementi minimi di tracciabilità dei processi e i requisiti di inalterabilità, autenticità e non ripudio dei documenti scambiati. Il codice dei contratti pubblici e il relativo regolamento applicativo disciplinano la "asta elettronica" (dlgs.163/2006: art. 3 comma 15, art. 85; dpr 207/2010 artt. 288-296) e il "mercato elettronico" (dpr 207/2010 artt. 328, 332,335 e 336).

Il secondo comma stabilisce la facoltà per le PP.AA. di usare i vari sistemi, una volta accreditati, anche con modalità competitive. Il comma prosegue dettando l'obbligo di ritenere prioritaria l'acquisizione di prodotti open source quando questi non comportino oneri di spesa per le PP.AA., ribadendo e rafforzando quanto già stabilito a tale proposito dall'art. 68 del Codice dell'Amministrazione Digitale (come recentemente modificato dal DL. 83/2012 conv. L. 134/2012 e DL 179/2012 conv. L. 221/2012).

Art.14 (Misure per favorire la diffusione del domicilio digitale)

Il primo comma interviene sulle disposizioni in materia di "documento unificato", documento obbligatorio di identificazione personale (carta di identità elettronica e contestuale tessera sanitaria). Con il completamento dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente sarà assegnato al cittadino anche un indirizzo di posta elettronica certificata, in seguito attivabile dal titolare, con funzione di domicilio digitale ai sensi dell'art.3 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale con effetto vincolante per le comunicazioni tra PP.AA. e cittadini. Questa disposizione richiede ulteriori provvedimenti applicativi per la produzione di effetti.

Il secondo comma esclude il telefax dal novero degli strumenti di comunicazione (di documenti) tra PP.AA.. La disposizione interviene su due norme che si riportano per completezza:

c. 1-bis. All'articolo 47, comma 2, lettera c), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo le parole: "di cui all'articolo 71" sono inserite le seguenti: ". E' in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax".
c. 1-ter. All'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. L'amministrazione procedente opera l'acquisizione d'ufficio, ai sensi del precedente comma, esclusivamente per via telematica.¹

¹ Le due norme modificate diventano:

Art. 47. Dlgs 82/2005 Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni

1. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza.

1-bis. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1, ferma restando l'eventuale responsabilità per danno erariale, comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare.

2. Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se:

a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;

b) ovvero sono dotate di segnature di protocollo di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

c) ovvero è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regole tecniche di cui all'articolo 71. E' in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax.

d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

Ne derivano alcune conseguenze pratiche per il lavoro quotidiano:

- 1) In considerazione della manifesta incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti (art. 15 delle preleggi, abrogazione tacita) NON è più possibile accertare la provenienza e quindi acquisire validamente alcun documento tramite FAX da una Pubblica Amministrazione, né acquisirlo in sede di accertamenti d'ufficio;
- 2) E' invece ancora possibile farlo da e verso soggetti privati (in virtù del comma 6 dell'art. 43, che è rimasto in vigore).

Pertanto, dalle disposizioni di cui sopra, modificate, se ne deduce che la trasmissione di documenti tra l'Università e altre Pubbliche Amministrazioni, possa avvenire e sia valida solo:

- 1) Con posta elettronica semplice, a condizione che il documento sia firmato digitalmente o altra firma elettronica, oppure abbia la "segnatura di protocollo" (banalmente, la carta intestata e numero e data di protocollo)
- 2) Con posta elettronica certificata, anche per documenti non firmati digitalmente
- 3) Mediante consultazione diretta degli archivi dell'altra Amministrazione.

Articolo 43 DPR 445/2000 Accertamenti d'ufficio

1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.

2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. Per l'accesso diretto ai propri archivi l'amministrazione certificante rilascia all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente.

"3. L'amministrazione procedente opera l'acquisizione d'ufficio, ai sensi del precedente comma, esclusivamente per via telematica. (prima era: Quando l'amministrazione procedente opera l'acquisizione d'ufficio ai sensi del precedente comma, può procedere anche per fax e via telematica)-

Rimane in vigore il comma 6 di questo articolo 43, che recita:

6. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.

Art.18 (Sblocca cantieri, manutenzione reti e territorio e fondo piccoli Comuni)

L'articolo in esame tratta vari interventi di rivitalizzazione economica principalmente mediante l'avvio di opere pubbliche.

Il comma 8sexies destina una parte delle risorse ancora giacenti per la Ricerca applicata (FSRA), pari a 150 mln di euro al piano di recupero del patrimonio edilizio scolastico. Le ulteriori risorse giacenti su quel fondo saranno utilizzate e quelle eventualmente residue saranno assegnate al FFO delle università.

Il **comma 8-septies** dell'articolo 18, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca disposizioni volte ad **escludere le spese per acquisto di mobili e arredi destinati all'uso scolastico** e ai **servizi all'infanzia** dalle misure di **contenimento** di tali tipologie di spese, introdotte per le amministrazioni pubbliche, per gli anni 2013-2014, dall'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità per il 2013)².

L'esclusione degli acquisti di **mobili e arredi destinati all'uso scolastico** e dei **servizi all'infanzia** dalle sopradescritte misure di contenimento della spesa **si aggiunge a quelle già previste** dal successivo comma 144 della legge n. 228/2012, il quale stabilisce la non applicazione dei limiti all'acquisto di arredi, mobilio nonché di autovetture di servizio - di cui, rispettivamente, ai commi 141 e 143 della legge n. 228/2012 - **per gli acquisti** effettuati per le esigenze del Corpo nazionale dei **vigili del fuoco**, per i servizi istituzionali di **tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica**, per i **servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza**.

Si ricorda, infine, che la medesima legge n. 228/2012 prevede, al successivo comma 165, che i limiti all'acquisto di mobili ed arredi di cui al comma 141 **non si applicano neppure agli investimenti** connessi agli **interventi speciali** realizzati per promuovere lo sviluppo economico e la **coesione sociale** e territoriale, per rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona in conformità al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e **finanziati con risorse aggiuntive** ai sensi del D.Lgs. n. 88 del 2011.

Si segnala che già la ragioneria dello stato con alcune note a chiarimento specificamente ricolte agli atenei (*si veda ad esempio la nota n.24604 prot. 56273 del 2/7/2013 indirizzata tra l'altro al collegio dei revisori dei conti dell'Università la Sapienza di Roma*) aveva chiarito come fosse possibile eliminare dal calcolo del limite di spesa previsto dalla norma le spese c.d. non ricorrenti e che quindi si basavano su elementi di straordinarietà (ad es. un allestimento di una foresteria etc.). Inoltre è possibile derogare al limite imposto dalla disposizione alla presenza di acquisti finalizzati alla valorizzazione del patrimonio a condizione che gli immobili siano entrati nella disponibilità dell'Ateneo prima dell'entrata in vigore della legge di stabilità per l'anno 2013 e che a seguito della verifica degli organi di controllo i risparmi siano superiori alla minore spesa derivante dall'attuazione del comma 141. In questo caso,

² Il **comma 141** dell'articolo unico della legge n. 228/2012 prevede che le **pubbliche amministrazioni** inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione come individuate dall'ISTAT annualmente, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge n. 196/2009 nonché le **Autorità indipendenti** e la **CONSOB**, **non possono effettuare**, negli anni 2013 e 2014, **spese** per l'acquisto di **mobili e arredi** in misura superiore al **20 per cento** della spesa sostenuta per gli stessi beni in **media** negli anni **2010 e 2011**.

È **fatta salva** l'ipotesi che l'**acquisto di tali beni** sia **funzionale alla riduzione delle spese** connesse alla **conduzione degli immobili**.

A tal fine, il comma 141 prevede che il collegio dei revisori dei conti o l'ufficio centrale del bilancio provveda a verificare preventivamente i risparmi realizzabili, i quali devono essere superiori alla minore spesa derivante dall'applicazione dei limiti posti dalla norma stessa.

La violazione dell'obbligo di riduzione della spesa per acquisto di mobili e arredi sancito dal comma 141 è valutabile ai fini della **responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti**.

Per gli enti e le amministrazioni pubbliche dotate di autonomia finanziaria, il successivo **comma 142** dispone l'obbligo del **versamento annuale**, entro il 30 giugno di ciascun anno, ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, **delle somme derivanti da tali misure** di riduzione della spesa. Tale obbligo non ricorre per gli enti e gli organismi vigilati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

L'applicazione delle suddette misure di contenimento della spesa costituisce, per le Regioni, condizione per l'erogazione da parte dello Stato della quota dei trasferimenti erariali di cui all'articolo 2, comma 1, del D.L. n. 174/2012

infatti, può essere applicata l'eccezione prevista con il termine "conduzione" dove per conduzione si intende non la conduzione nell'ambito della locazione degli immobili ma come sinonimo di "utilizzo".

Infine si richiama il principio di diritto affermato dalle SS.RR. della Corte dei Conti con la delib. n°7-Contr./2011, secondo cui non vanno computati nei limiti di spese fissate dalle norme di contenimento "gli oneri coperti mediante finanziamenti aggiuntivi e specifici trasferimenti da altri soggetti pubblici [fondi d'origine comunitaria] o privati". E' ben vero che il riferito principio è stato affermato in funzione nomofilattica (ex art. 17, comma 31, del d.l. n°78/2009, convertito in l. n°102/2009) con riferimento alle disposizioni dell'art. 6, comma 7, del d.l. n°78/2010 (convertito in l. n°122/2010), ma è altrettanto vero che esso è stato già ritenuto applicabile anche alle disposizioni dell'art. 1, comma 141, della 228/2012, poiché ispirate dalla medesima *ratio* di contenimento delle prime, ossia –come chiarito dalle stesse Sezioni Riunite – per realizzare un "risparmio sul bilancio dell'Ente" e non già per la "riduzione tout court della spesa" (v. Sez. Reg. Contr. n°281-PAR/2013 e, in senso analogo, Sez. Reg. Contr. n°296-Par/2013).

L'interpretazione sistematica della norma e il riferimento alla regolamentazione europea potrebbe far rientrare nelle eccezioni introdotte dal provvedimento in commento e nella dizione "uso scolastico" anche gli acquisti di arredi fatti dalle Istituzioni Universitarie per lo svolgimento delle attività istituzionali in primis la didattica (si pensi alla necessità di allestire le aule per lo svolgimento delle lezioni o la necessità di migliorare gli spazi di quelle esistenti per lo svolgimento delle attività di insegnamento riconosciute dalla costituzione).³ Il problema si sposterà semmai sulla garanzia del vincolo di destinazione cioè ogni atto di acquisto deve essere diretto per gli usi consentiti dalla norma. La norma modificata dalla legge n.98/2013 già contiene le modalità che possono garantirne il rispetto e le procedure di validazione.

Sotto il profilo ordinamentale, la definizione "uso scolastico" è riferibile al sistema scolastico italiano (scuola dell'infanzia, primaria, media inferiore e media superiore; non comprende invece l'istruzione superiore, universitaria e post-universitaria). Sotto il profilo funzionale, si riscontra che all'interno CPV europeo in materia di appalti, le categorie merceologiche dei beni per "arredo scolastico" e per "arredo per le scuole d'infanzia" sono ben individuate mentre è assente una specifica categoria merceologica dei beni per "arredo universitario", contrariamente ai lavori e ai servizi che nel CPV stesso, invece, ben conoscono una loro apposita tipizzazione per finalità universitarie. Questa circostanza lascia spazio per ritenere che, per la classificazione UE, la categoria di "arredo scolastico"(CPV 39160000-1) comprenda anche gli arredi universitari per attività didattiche (non per gabinetti, laboratori di ricerca, uffici etc.) e per valutare la possibilità di collocare quindi questi acquisti nell'ambito dell'eccezione alla norma restrittiva sopra illustrata. Si veda a questo proposito l'apposito commento alla legge di stabilità per l'anno 2013 dell'Ufficio Studi http://www.codau.it/ufficio_studi/file_ufficio/474//228_stabilita_Analisi_sintetica_e_commento.pdf

³ Per il parlamento europeo <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002R2195:20090807:IT:PDF> sono "Arredi": Arredi ed attrezzature varie, Arredi per sala conferenza, Arredi per biblioteca, Arredi interni per edifici, *Arredo scolastico (senza alcuna distinzione tra Scuola e Università)*, Arredamento, Arredamento vario, Arredo stradale, Arredo informatico, Letti, effetti lettereci e tessuti speciali per arredamento.

Per un'individuazione dei "mobili" e degli "arredi" si può altresì ricorrere ai "principi contabili nazionali" civilistici elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.), utilizzati nelle rilevazioni di contabilità economico-patrimoniale, che, dal 01 gennaio 2014, ogni Università dovrà adottare. I mobili e gli arredi fanno parte delle "Immobilizzazioni materiali", insieme alle attrezzature da laboratorio etc.. Trattasi di beni di investimento da considerarsi "strumenti di produzione" la cui destinazione economica può essere diversa, quindi, per enti di diversi settori economici; essendo strumenti di produzione, i loro costi sono trasferiti ai processi produttivi ed ai prodotti ottenuti, attraverso la rilevazione di quote di ammortamento. Essi hanno le seguenti caratteristiche:

(a) hanno un'utilità pluriennale e quindi concorrono alla formazione del risultato economico e dalla situazione patrimoniale-finanziaria di più esercizi; (b) Sono beni materiali acquistati o prodotti, ovvero somme anticipate a fronte del loro acquisto; (c) L'uso durevole delle immobilizzazioni materiali presuppone l'esistenza di fattori e condizioni produttive la cui utilità economica si estende oltre i limiti di un esercizio; esse incorporano una potenzialità di servizi produttivi (utilità) che si prevede saranno resi durante la loro vita utile.

Art.26 (Proroghe in materia di appalti pubblici)

Il primo comma va a riscrivere una norma della Legge di stabilità 2013 rinviando l'adempimento dell'onere di pubblicazione dei contratti pubblici previsto dai commi 16 e 32 della Legge "anticorruzione".

Si tratta della pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione dei dati concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture indicati nella deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 26 del 22 maggio 2013.

Il secondo comma interviene modificando varie disposizioni transitorie del Codice dei contratti pubblici. La prima modifica attiene alla dimostrazione del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, del requisito dell'adeguata dotazione di attrezzature tecniche e del requisito dell'adeguato organico medio annuo. E' prorogato il regime moratorio fino a tutto il 2015 pertanto il periodo di attività documentabile è quello riguardante il decennio antecedente, la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione. La seconda e la terza modifica prorogano fino a tutto il 2015:

-la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria per l'affidamento di incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo;

- l'applicabilità, a tutti gli appalti sotto le soglie di rilievo comunitario, della regola secondo cui la S.A. può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'[articolo 86](#); in tal caso non si applica l'[articolo 87](#), comma 5. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci. Tale regola sarebbe limitata solo per i lavori d'importo inferiore o pari a 1 milione di euro, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, e per i servizi e le forniture d'importo inferiore o pari a 100.000 euro, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e con la norma transitoria (ora prorogata) è estesa anche a contratti di valore maggiore.

Art.26 bis (Suddivisione in lotti)

L'articolo è stato inserito dalla legge di conversione.

La disposizione va a rafforzare la norma del Codice dei contratti pubblici tendente a favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese alle procedure di affidamento, norma recentemente aggiunta dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. L. 22 dicembre 2011, n. 214 e, successivamente dal D.L. 6 luglio 2012, n. 95, conv. dalla L. 7 agosto 2012, n. 135.

Il primo comma impone un onere di motivazione formale, già con l'atto iniziale di avvio della procedura (la determinazione a contrarre), qualora l'appalto sia a lotto unico. La disposizione è inserita nell'art. 2 del Codice dei contratti pubblici, articolo dedicato ai principi, per cui di importanza fondamentale per il sistema.

Il secondo e il terzo comma fanno un intervento di coordinamento per la coerenza interna del Codice per quanto attiene al citato principio di tutela delle piccole e medie imprese.

Art.26 ter (Anticipazione del prezzo)

L'articolo è stato inserito dalla legge di conversione.

La disposizione è finalizzata a rimuovere eventuali barriere all'ingresso nel mercato assicurando una provvista iniziale all'appaltatore. La disposizione detta una norma eccezionale al principio generale stabilito dall'art. 5 DL. del 79/1997 conv. L. 140/1997 e richiamato dall'art. 140 comma 1 del DPR 207/2010. Il comma 1 autorizza le PP.AA. a corrispondere agli appaltatori un anticipo, pari al 10%, sul corrispettivo in presenza di queste condizioni:

- deve trattarsi di appalti di lavori, non di fornitura di beni o di servizi;
- i bandi siano successivi all'entrata in vigore della legge 98/2013 e anteriori al 31.12.2014;
- l'anticipazione sia pubblicizzata nei bandi;
- siano prestate le garanzie fideiussorie di cui all'art. 124.

Il secondo comma tratta degli appalti di lavori pluriennali, nel qual caso il recupero dell'anticipazione erogata deve effettuarsi entro il primo anno di esecuzione.

Il terzo comma si riferisce ai contratti stipulati nell'ultimo trimestre dell'anno (la cui esecuzione si estenda all'anno successivo), per i quali l'erogazione è posticipata al mese di gennaio dell'anno successivo e compensata durante l'intero anno successivo (entro i termini contrattuali se inferiori).

Articolo 28 "Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento"

L'articolo in commento introduce l'obbligo per la pubblica amministrazione che **ritardi nella conclusione del procedimento** di corrispondere agli interessati un **indennizzo in denaro pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento, comunque complessivamente non superiore a 2000 euro.**

L'obiettivo è sicuramente quello di garantire tempi certi di chiusura delle procedure, attraverso una semplificazione e velocizzazione dei procedimenti stessi.

Nella comunicazione di avvio del procedimento e nelle informazioni sul procedimento è fatta menzione:

- del diritto all'indennizzo;
- delle modalità e dei termini per conseguirlo;

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo occorre:

- che si tratti di procedimento iniziato a istanza di parte
- che si tratti di procedimento che deve concludersi con un provvedimento espresso

Sono esclusi dall'indennizzo da ritardo i procedimenti relativi a:

- ipotesi di silenzio qualificato
- concorsi pubblici

Al fine di ottenere l'indennizzo, il richiedente deve avere attivato le procedure del potere sostitutivo previsto dall'art.2, comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990 (dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione) nel termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.

La somma dovuta a titolo di indennizzo dovrà essere liquidata a cura del soggetto responsabile del potere sostitutivo (che – naturalmente – non abbia provveduto ad adottare il provvedimento di conclusione del procedimento).

Qualora il titolare del potere sostitutivo non liquidi l'indennizzo maturato, l'istante può:

- proporre ricorso ai sensi dell'articolo 117⁴ del codice del processo amministrativo;
- oppure dell'articolo 118⁵ del codice del processo amministrativo, qualora ricorrano i presupposti.

Nel giudizio di cui all'articolo 117 del codice del processo amministrativo può proporsi, congiuntamente al ricorso avverso il silenzio, la richiesta per ottenere il relativo indennizzo.

La pronuncia di condanna a carico dell'amministrazione è comunicata, a cura della Segreteria del giudice che l'ha pronunciata:

- alla Corte dei conti al fine del controllo di gestione sulla pubblica amministrazione;
- al Procuratore regionale della Corte dei Conti per le valutazioni di competenza;
- al titolare dell'azione disciplinare verso i dipendenti pubblici interessati dal procedimento amministrativo.

Le disposizioni contenute nella norma in esame si applicano, in via sperimentale, ai procedimenti amministrativi relativi all'avvio e all'esercizio dell'attività di impresa iniziati successivamente alla data di entrata in vigore della stessa.

Decorsi **diciotto mesi** dall'entrata in vigore della legge di conversione del Decreto del Fare e sulla base del monitoraggio concernente la sua applicazione, sono stabilite:

- la conferma, la rimodulazione, anche con riguardo ai procedimenti amministrativi esclusi o la cessazione delle disposizioni in esame;
- eventualmente il termine a decorrere dal quale le nuove disposizioni sono applicate, anche gradualmente, ai procedimenti amministrativi diversi da quelli relativi all'avvio e all'esercizio dell'attività di impresa.

Art.30 (Semplificazioni in materia edilizia)

Il primo comma apporta varie modifiche al Testo Unico dell'Edilizia (TUE, DPR 380/2001), le più significative sono:

⁴ Art.117 **Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 Ricorsi avverso il silenzio**

1. Il ricorso avverso il silenzio è proposto, anche senza previa diffida, con atto notificato all'amministrazione e ad almeno un controinteressato nel termine di cui all'articolo 31, comma 2.

2. Il ricorso è deciso con sentenza in forma semplificata e in caso di totale o parziale accoglimento il giudice ordina all'amministrazione di provvedere entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni.

3. Il giudice nomina, ove occorra, un commissario ad acta con la sentenza con cui definisce il giudizio o successivamente su istanza della parte interessata.

4. Il giudice conosce di tutte le questioni relative all'esatta adozione del provvedimento richiesto, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario.

5. Se nel corso del giudizio sopravviene il provvedimento espresso, o un atto connesso con l'oggetto della controversia, questo può essere impugnato anche con motivi aggiunti, nei termini e con il rito previsto per il nuovo provvedimento, e l'intero giudizio prosegue con tale rito.

6. Se l'azione di risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 30, comma 4, è proposta congiuntamente a quella di cui al presente articolo, il giudice può definire con il rito camerale l'azione avverso il silenzio e trattare con il rito ordinario la domanda risarcitoria.

6-bis. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 6, si applicano anche ai giudizi di impugnazione. (comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 195 del 2011)

⁵ Art. 118 **Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 Decreto ingiuntivo**

1. Nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, aventi ad oggetto diritti soggettivi di natura patrimoniale, si applica il Capo I del Titolo I del Libro IV del codice di procedura civile. Per l'ingiunzione è competente il presidente o un magistrato da lui delegato. L'opposizione si propone con ricorso.

- l'affidamento alla normativa regionale della materia delle distanze tra le costruzioni, in deroga al DM 1444/1968 che detta "Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici";
- l'eliminazione delle modifiche alla sagoma⁶ degli edifici non soggetti a vincolo, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, dal novero degli "interventi di ristrutturazione edilizia" modifiche che, di conseguenza, non sono più subordinate a permesso di costruire (artt. 3 e 10 TUE come modificati dal DL 69/2013) per cui le ristrutturazioni consistenti in demolizioni e ricostruzioni non devono rispettare la sagola iniziale ma solo la volumetria, salvo come detto, gli edifici vincolati;
- la semplificazione del procedimento amministrativo di rilascio del permesso di costruire per cui, nel caso il dirigente non provveda col diniego espresso, si forma il silenzio-assenso, salvo che per i beni soggetti a vincolo, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio per i quali si segue la procedura di cui al nuovo comma 9 dell'art. 20 del TUE;
- l'introduzione della possibilità per il cittadino di chiedere allo sportello unico dell'edilizia, prima o contestualmente alla presentazione della Segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA⁷) o della comunicazione di inizio lavori, l'acquisizione di ogni provvedimento necessario all'intervento;

⁶ Non esiste una definizione normativa di "sagoma", in giurisprudenza essa è la "conformazione planovolumetrica della costruzione ed il suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali con gli aggetti e gli sporti" (Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 1564/2013).

⁷ L. 241/1990: 19. Segnalazione certificata di inizio attività - Scia.

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all' *articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies*. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma 6-*bis*, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

4-*bis*. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al *decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al *decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*.

- la possibilità per i Comuni di individuare, all'interno delle zone territoriali omogenee di tipo A (Comprendenti le parti di territorio aventi agglomerati urbani di carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante degli agglomerati stessi), aree nelle quali non occorra la SCIA per la demolizione e ricostruzione o varianti sulla sagoma;
- alcune novità in materia di certificato di agibilità, di cui all'art. 24 del TUE, che può essere rilasciato anche per singoli edifici o singole porzioni delle costruzioni, funzionalmente autonomi, e anche per singole unità immobiliari in presenza della realizzazione e collaudo:
 - a) delle opere di urbanizzazione primaria di tutto l'intervento edilizio;
 - b) delle parti strutturali;
 - c) degli impianti relativi alle parti comuni, per i quali è necessaria anche la certificazione.
- la semplificazione del procedimento di rilascio del certificato di agibilità (art. 25 TUE) laddove si consente l'attestazione, da parte di un tecnico abilitato, della conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, con una serie di documenti di corredo (accatastamento e certificazione impianti).

Art.31 (Semplificazioni in materia di DURC)

Il DURC in corso di validità deve essere acquisito:

- a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'art. 38, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n. 163/2006 (non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui gli operatori economici sono stabiliti);
- b) per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'art. 11, comma 8, del D.lgs. n.163/2006;
- c) per la stipula del contratto;
- d) per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o delle prestazioni relativi a servizi e forniture;
- e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione e il pagamento del saldo finale.

5. [Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al *decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al *decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20].

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal *decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*, e dalle leggi regionali.

6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'*art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104*.

Il DURC, acquisito per le ipotesi sopra elencate, è valido per la durata di 120 giorni dalla data del rilascio. Si tratta di una disposizione che è stata introdotta, in sede di conversione del D.L. 69/2013, dalla Legge n. 98/2013; poiché quest'ultima è in vigore dal 21 agosto 2013, risulta applicabile esclusivamente ai DURC rilasciati dopo tale data.

Secondo quanto indicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione generale per l'Attività Ispettiva con circolare n. 36 del 6 settembre 2013, "i DURC rilasciati prima del 21 agosto u.s. – atteso peraltro la mancata conversione in legge della disposizione contenuta nel D.L. n. 69/2013, che prevedeva una validità pari a 180 giorni – godranno di una validità di 90 giorni, così come previsto dalla disciplina previgente".

Come indicato nella predetta circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per effetto delle modifiche introdotte da predetto D.L., *il DURC acquisito per l'ipotesi di cui alla lettera a) (verifica della dichiarazione sostitutiva resa in sede di gara), è utile, nell'ambito dei 120 giorni di validità, ai fini dell'attestazione della regolarità contributiva anche per le ipotesi di cui alle lettere b) e c) e quindi fino alla stipula del contratto. Al riguardo il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali precisa che "con specifico riferimento al DURC acquisito ai fini di cui alla lettera a)la durata di 120 giorni di validità decorre, evidentemente, non dalla data del rilascio ma dalla data, indicata nel Documento, di verifica della dichiarazione sostitutiva".*

In sede di conversione del citato D.L. è stato inoltre previsto *che il DURC acquisito per le fattispecie di cui sopra, se è in corso di validità, può essere utilizzato anche per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito.*

Dopo la stipula del contratto, per effetto delle modifiche introdotte dalla norma in parola, il DURC deve essere acquisito al concreto verificarsi delle fattispecie indicate alle lettere d) ed e) di cui sopra e, fatto salvo il pagamento del saldo finale (ossia per l'ultima fattura), nell'ambito dei 120 giorni di validità, può essere utilizzato per ciascuna delle attestazioni e certificati di cui alle predette lettere d) ed e).

Pertanto, come indicato nella predetta circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, "viene meno l'esigenza per le stazioni appaltanti di acquisire un numero di DURC pari al numero dei SAL o delle fatture relative ad ogni procedura contrattuale e per ciascuna delle attestazioni e certificati elencati nelle predette lettere d) ed e). Unica eccezione, si ribadisce, è costituita dal DURC previsto per la fase del pagamento del saldo finale, ossia per ogni pagamento che definisce i rapporti tra appaltante e appaltatore (ultima fattura)".

In caso di subappalto, è invece richiesta l'acquisizione di un DURC in corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell'autorizzazione al subappalto e nei casi di cui alle lettere d) ed e) sopra riportate.

Per quanto riguarda la fase di esecuzione di un contratto pubblico di lavori, servizi e forniture, è infine previsto che, nel caso in cui il DURC, segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, le stazioni appaltanti devono trattenere dal certificato di pagamento, l'importo corrispondente all'inadempienza riscontrata, provvedendo al pagamento di quanto dovuto dal soggetto inadempiente direttamente agli enti previdenziali e assistenziali.

A tale riguardo si segnala che l'INPS, con messaggio n. 13154 del 14/08/2013, ha indicato di provvedere ai pagamenti in parola (c.d. intervento sostitutivo - art. 4 del D.P.R. n. 207/2010) tramite modello F24.

In materia di DURC si ritiene utile far presente, inoltre, che, ai sensi del D.L. 8 aprile 2013 n. 35, convertito con modificazioni nella legge 6 giugno 2013 n. 64, come indicato dall'INPS con messaggio n. 13153 del 14/08/2013, *solo per i debiti scaduti delle Pubbliche Amministrazioni maturati al 31 dicembre 2012*, per i quali le medesime hanno comunicato ai creditori l'importo e la data entro la quale si provvederà al pagamento, *l'accertamento della regolarità contributiva* deve essere effettuato *con riferimento alla data della fattura* o richiesta equivalente di pagamento.

Sempre in materia di DURC si ritiene utile far presente che, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13 marzo 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16/07/2013, emanato ai sensi dell'art. 13-bis, comma 5, del D.L. 52/2012, è stato consentito, anche in presenza di oneri contributivi accertati e non ancora corrisposti dall'impresa, il rilascio del DURC qualora l'impresa disponga di una certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi per i quali sussista il citato debito.

In tal caso il DURC sarà rilasciato dagli Enti previdenziali con la specificazione, contenuta nel predetto documento, che l'operazione è avvenuta ai sensi dell'art. 13-bis, comma 5, del D.L. n. 52/2012; nel DURC vengono altresì precisati gli estremi della certificazione del credito esibita dall'interessato e l'ammontare del debito contributivo.

Il DURC, rilasciato con le modalità di cui sopra, può essere utilizzato per le finalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Nel caso di utilizzo del DURC così rilasciato per il pagamento dei SAL (o delle fatture), le stazioni appaltanti devono applicare l'intervento sostitutivo di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010 sopra citato.

Art. 32 Semplificazioni in materia di lavoro

L'art. 32 del D.L. in parola, come modificato in sede di conversione in legge, sostituisce, tra l'altro, i commi 3 e 3-bis dell'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008, prevedendo che il datore di lavoro committente, *in alternativa all'elaborazione del DUVRI* (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza), possa *individuare, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali* con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, *settori che saranno indicati con apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, un proprio incaricato*, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento.

Dell'individuazione di tale incaricato o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera.

Inoltre è previsto che l'obbligo di cui al comma 3 (redazione del DUVRI o nomina dell'incaricato) non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi, la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino determinati rischi.

Art.32 comma 7 bis Aggiudicazione al netto delle spese relative al costo del personale negli appalti aggiudicati con il criterio del prezzo più basso.

L'art. 32, comma 7 bis, del D.L., come modificato in sede di conversione in legge, contiene una modifica all' art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006, prevedendo che, quando l'aggiudicazione di un appalto pubblico avviene al prezzo più basso, *"il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro"*.

Al riguardo si sottolinea che tale norma ripristina, sia pur solo quando l'aggiudicazione avviene con il criterio del prezzo più basso, un' analoga norma contenuta nel D.L. n. 70/2011 e poi abrogata dal D.L. n. 201/2011.

Si ricorda che, con riferimento a tale analoga norma, l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, nel Documento di consultazione avente ad oggetto "Prime indicazioni sui bandi tipo: tassatività delle cause di esclusione e costo del lavoro", aveva prospettato due possibili interpretazioni:

- | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none">a) secondo la prima interpretazione la stazione appaltante dovrebbe indicare ex ante le spese relative al costo del personale nel bando di gara o nella richiesta di preventivo;b) secondo la seconda interpretazione (che secondo l'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici era più coerente con il sistema), le modifiche introdotte impongono sempre alla stazione appaltante (nel caso di aggiudicazione al prezzo più basso), "qualora il tipo di commessa lo consenta, come nel caso dei lavori e di alcuni tipi di servizi, di accertare la congruità delle offerte sulla base della verifica della compatibilità delle scelte organizzative e produttive effettuate dal concorrente con la normativa concernente i minimi salariali contrattuali della manodopera". |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Art. 34 Semplificazioni in materia di trasmissione in via telematica del certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, del certificato di parto e del certificato di interruzione di gravidanza

L'articolo 34 introduce la possibilità di trasmissione per via telematica dei certificati medici di gravidanza, parto e interruzione di gravidanza, ai fini dell'erogazione delle prestazioni di maternità, modificando l'articolo 21 del D.Lgs. 151/2001.

In base al citato articolo 21 i predetti certificati devono essere consegnati in modalità cartacea dalla lavoratrice stessa allo sportello delle sedi dell'INPS territorialmente competenti o tramite lettera raccomandata.

Si ricorda che analoga previsione è contenuta nel comma 3 dell'articolo 47 del D.Lgs. 151/2001, relativamente alla fruizione dei congedi per malattia dei figli.

Rispetto al testo previgente l'obbligo di presentazione del certificato medico di gravidanza, parto e interruzione di gravidanza è ora a carico del medico del SSN che deve trasmetterlo, esclusivamente per via telematica, all'INPS secondo le modalità definite con decreto interministeriale, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia di cui al D.M. 26 febbraio 2010. Le richiamate disposizioni trovano applicazione a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui sopra. Fino

a tale data, l'obbligo di presentazione del certificato rimane a carico della lavoratrice (comma 1, lettere a) e b)).

Il DM 26 febbraio 2010 disciplina il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia. Si ricorda che l'obbligo della trasmissione telematica dei certificati di malattia nel settore pubblico e privato è sancito dall'articolo 7 del D.L. 179/2012 a partire dal 18 dicembre 2012.

Dalle disposizioni in esame, ai sensi del successivo comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Quando la norma diverrà pienamente operativa (trascorsi 90 giorni dalla data di entrata in vigore di un decreto ministeriale "concertato" tra Lavoro, Salute ed Economia che dovrà stabilire le modalità di comunicazione e per l'emanazione del quale il Legislatore ha fissato il termine ordinatorio di sei mesi) il medico del Servizio sanitario nazionale o quello convenzionato saranno obbligati a trasmettere direttamente all'INPS il certificato di gravidanza con la data presunta del parto, la certificazione della nascita del bambino e l'eventuale interruzione della gravidanza.

Secondo quanto previsto nella relazione tecnica di accompagnamento al Decreto Legge, l'iter amministrativo telematico, oltre ad abbreviare i termini, comporterà semplificazioni e maggiori controlli, in quanto si potrà operare sui dati in possesso delle varie amministrazioni pubbliche (ASL, Direzioni territoriali del Lavoro, INPS, Agenzia delle Entrate, ecc.).

Fino a quando il nuovo sistema non diverrà operativo gli obblighi previsti a carico della lavoratrice restano invariati (art. 21 del [D.L.vo n. 151/2001](#) – consegna al datore di lavoro ed all'INPS di un certificato del medico curante indicante la data presunta del parto – art. 46 [DPR n. 445/2000](#) – consegna entro trenta giorni del certificato di nascita del figlio o di una dichiarazione sostitutiva attestante il parto).

Art.47 bis “Misure per garantire la piena funzionalità e semplificare l'attività della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi”

Come è noto, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi è stata istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel 1991, a seguito dell'entrata in vigore della legge 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo.

Essa ha il compito di vigilare sull'attuazione del principio della piena conoscibilità e trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione.

Con la legge 11 febbraio 2005, n. 15 ne sono state accresciute le funzioni e le sono stati attribuiti nuovi poteri.

In particolare è stata introdotta la previsione di una tutela amministrativa innanzi alla Commissione con un procedimento che si svolge in tempi particolarmente rapidi e garantisce il rispetto del contraddittorio.

Gli interessati possono ricorrere in via amministrativa alla Commissione avverso le determinazioni (diniego, espresso o tacito, o differimento dell'accesso) concernenti il diritto di accesso adottate dalle amministrazioni statali o dai soggetti ad esse equiparati operanti in ambito ultraregionale. Inoltre, nel caso in cui le amministrazioni non adottino le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni, le medesime sono adottate dalla Commissione.

La norma in esame apporta modifiche alla composizione della Commissione, al fine di facilitarne la formazione e il funzionamento. In particolare la Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri. Essa è presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è

composta da dieci membri, dei quali due senatori e due deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, anche in quiescenza, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, e uno scelto fra i professori di ruolo in materie giuridiche. E' membro di diritto della Commissione il capo della struttura della presidenza del Consiglio dei Ministri che costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento della Commissione.

La Commissione può avvalersi di un numero di esperti non superiore a cinque unità, nominati ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400."

Art. 49 -ter Banca dati nazionale dei contratti pubblici

L'articolo in commento, introdotto in sede di conversione in legge, stabilisce che, per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sottoscritti dalle pubbliche amministrazioni a partire da tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. stesso, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico - finanziario è acquisita esclusivamente attraverso al banca dati di cui all' art.6- bis del D.lgs. n.1 63/2006, ossia attraverso il sistema AVCPASS.

Al riguardo, poiché l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, con le modificazioni apportate alla deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 in data 8 maggio 5 giugno 2013, per gli appalti di importo a base d' asta pari o superiore ad Euro 40.000 (tranne che per i lavori in procedura aperta di importo superiore a 20 milioni di Euro), aveva reso possibile, fino al 31 dicembre 2013, la verifica dei suddetti requisiti con le attuali modalità (ossia senza ricorrere al sistema AVCPASS), si fa presente che sono necessari ulteriori approfondimenti sulla perdurante vigenza di tali ultime indicazioni dell' Autorità.

Art. 54 bis Modifiche alla legge 6 novembre 2012 n.190

L'articolo in esame, interviene sulla disciplina dei poteri consultivi e della pubblicità degli atti della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche - Autorità nazionale anticorruzione (CIVIT) in materia di anticorruzione introdotta dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 (*cd. "legge anticorruzione"*).

Analogamente all'articolo 54-ter, la disposizione è finalizzata a circoscrivere l'ambito di applicazione del potere consultivo della CIVIT i cui pareri sono limitati ai soli atti (direttive, atti di indirizzo, circolari) del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. In questo momento tutti gli organi dello Stato e tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono titolati a presentare richieste di parere alla Commissione che ha la facoltà (ma non l'obbligo) di rendere il parere. Una modifica introdotta dal Senato ha reso i pareri obbligatori.

L'oggetto dell'attività consultiva non muta rispetto alla disciplina vigente: la CIVIT esprime pareri in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico.

Infine, qualora la Commissione faccia richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni, o ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani anticorruzione (di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 1 della legge 190) o dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa o ancora ordini la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza citati, la Commissione stessa, ed anche le

amministrazioni interessate, oltre a darne notizia nei rispettivi siti *web*, li devono anche comunicare tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica.

La CIVIT con comunicato del 26 luglio 2013 ha reso di noto di aver temporaneamente sospeso le proprie decisioni sulle richieste di parere pervenute ai sensi dell'art. 16 comma 3 del D.Lgs. 39/2013 nelle more dell'approvazione definitiva della legge di conversione del decreto in esame (si veda in proposito la scheda relativa all'art. 54-*ter*).

Art.54 ter Modifiche al decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39

L'articolo in esame, interviene sulla disciplina in materia di **inconferibilità e incompatibilità di incarichi** presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico introdotta dal D.Lgs. 39/2013, circoscrivendo il potere consultivo dell'Autorità nazionale anticorruzione – CIVIT e limitando al solo Dipartimento della funzione pubblica l'iniziativa di attivare il procedimento sanzionatorio in caso di violazione alle norme sulla inconferibilità.

In particolare, la disposizione:

1) restringe al solo Dipartimento della funzione pubblica il potere di **segnalazione** alla CIVIT ai fini della sospensione della procedura di conferimento dell'incarico in caso di violazione delle norme in materia. In questo momento non è precisata la fonte della segnalazione. Resta comunque salva la possibilità per l'Autorità di agire d'ufficio;

2) limita alle sole direttive e alle circolari ministeriali, concernenti l'interpretazione delle disposizioni del decreto 39 e la loro applicazione alle diverse fattispecie di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, l'oggetto dei **parere** della CIVIT, che diventano obbligatori. Adesso qualunque amministrazione od ente interessato può presentare richiesta di parere.

Art. 58 Disposizioni urgenti per lo sviluppo del sistema universitario e degli enti di ricerca

L'articolo 58, co. 1, 2 e da 4 a 7, anticipa di un anno la possibilità che le università e gli enti di ricerca effettuino assunzioni nella misura del 50% (in luogo del 20%) della spesa relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. Ai maggiori oneri derivanti dall'aumento della facoltà di assunzione, si provvede utilizzando parte dei risparmi conseguenti alle riduzioni di spesa per i servizi esternalizzati nelle scuole.

In particolare, il comma 1, apportando alcune modifiche all'art. 66 del D.L. 112/2008 (L. 133/2008), concernente la disciplina sulla limitazione del *turn-over* nelle Amministrazioni pubbliche – che disponeva, ai co. 13-*bis* e 14, che università ed enti di ricerca potessero procedere ad assunzioni nella misura del 20% della spesa relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente per il triennio 2012-2014, del 50% per il 2015 e del 100% dal 2016 –, prevede che i richiamati enti possano procedere ad assunzioni nella misura del 50% della spesa relativa al corrispondente personale cessato dal servizio nell'anno precedente per gli anni 2014 e 2015.

In materia di limiti alle assunzioni per le università, si ricorda che l'art. 66 del D.L. 112/2008 (L. 133/2008) è stato da ultimo novellato dall'art. 14, co. 3, del D.L. 95/2012 (L. 135/2012) che, in particolare, con il co. 13-*bis*, ha definito una nuova disciplina per il *turn over*. In base alla nuova disciplina, le misure percentuali fissate valgono con riferimento "al sistema" delle università nel suo complesso, mentre all'attribuzione del contingente di assunzioni spettante a ciascun ateneo si provvede con decreto ministeriale, tenuto conto di quanto previsto

dall'art. 7 del D.lgs. 49/2012 (che ha individuato le combinazioni dei livelli degli indicatori di spesa per il personale e di spesa per indebitamento rilevanti, per ciascun ateneo, per la determinazione, tra l'altro, della misura delle assunzioni di personale a tempo indeterminato e del conferimento di contratti di ricerca a tempo determinato).

A tal fine, il comma 2 incrementa i fondi sui quali gravano le spese per il personale dei rispettivi comparti, prevedendo che:

- 1) il Fondo per il finanziamento ordinario delle università è incrementato di 21,4 milioni di euro nel 2014 e di 42,7 milioni di euro annui dal 2015;
- 2) il Fondo ordinario per gli enti di ricerca vigilati dal MIUR è incrementato di 3,6 milioni di euro nel 2014 e di 7,1 milioni di euro annui dal 2015.

Ai sensi del comma 4, ai maggiori oneri derivanti dall'aumento della facoltà di assunzione si provvede utilizzando parte dei risparmi conseguenti alle riduzioni di spesa per i servizi esternalizzati nelle scuole, di cui al comma 5.

Quest'ultimo fissa, per le istituzioni scolastiche ed educative statali, a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, un tetto alla spesa per l'acquisto di servizi esternalizzati, che devono avvenire nel rispetto dell'obbligo di avvalersi delle convenzioni quadro CONSIP: la spesa, infatti, non può essere superiore a quella che si sosterebbe per coprire i posti di collaboratore scolastico accantonati ai sensi dell'art. 4 del DPR 119/2009. A proposito di questi ultimi, dispone anche che, a decorrere dal medesimo a.s. 2013/2014, il numero di posti accantonati non deve essere inferiore a quello dell'a.s. 2012/2013.

Si ricorda che l'art. 1, co. 449, della L. 296/2006, richiamato nel testo del comma 5, dispone che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi di beni e servizi utilizzando le convenzioni-quadro CONSIP.

A proposito dell'esternalizzazione dei servizi nelle scuole, l'art. 4 del DPR 119/2009 ha disposto che nelle istituzioni scolastiche in cui i compiti del profilo di collaboratore scolastico sono assicurati, in tutto o in parte, da personale esterno all'amministrazione, è indisponibile, a qualsiasi titolo, il 25% dei posti del corrispondente profilo professionale.

In particolare, la relazione illustrativa e la relazione tecnica chiariscono che l'importo a base di gara previsto per "la stipulanda convenzione Consip" per i servizi esternalizzati - che si prevede divenga attiva per il mese di settembre 2013 - sarà pari alla spesa che si sarebbe sostenuta per assumere un numero di collaboratori scolastici pari a quanti sono i posti accantonati in organico.

Il limite di spesa annuale è stimato in circa 280 milioni di euro - derivanti dal prodotto fra il numero dei posti di collaboratore scolastico accantonati nell'a.s. 2012-2013, pari a 11.851 posti, e lo stipendio annuale lordo di un collaboratore scolastico supplente, pari a 23.581,37 euro - a fronte di una spesa attuale di 390 milioni di euro.

Pertanto, il risparmio complessivo derivante dalle disposizioni recate dal comma 5 ammonta, in base alla relazione tecnica, a 110 milioni di euro annui a decorrere dal 2014 e di 36,6 milioni di euro già nel 2013.

Il comma 3 dell'art. 58 modifica la procedura per la chiamata diretta, da parte delle università, di studiosi che siano risultati vincitori di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, ove la chiamata sia effettuata entro 3 anni dalla vincita del programma, escludendo la necessità del parere dell'apposita commissione nominata dal Consiglio universitario nazionale (CUN). La relazione illustrativa evidenzia che nel caso specifico il parere della commissione non appare necessario perché la valutazione tecnica è stata già fatta in sede di selezione dei programmi da parte del MIUR.

L'art. 29, co. 7, della L. 240/2010 ha aggiunto alle due possibilità di chiamata diretta, da parte delle università, di professori ordinari e associati e di ricercatore, già previste dall'art. 1, co. 9, della L. 230/2005 (studiosi impegnati all'estero da almeno un triennio in attività di ricerca o insegnamento universitario, che ricoprano una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie estere; studiosi che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal MIUR, nell'ambito del "programma di rientro dei cervelli" - un periodo di almeno 3 anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata), una terza possibilità, riferita a studiosi che siano risultati vincitori **nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione europea o dallo stesso MIUR.**

I programmi in questione sono stati individuati con DM MIUR 1 luglio 2011 (GU n. 256 del 3 novembre 2011). In particolare, l'art. 2 del DM ha disposto che i programmi devono avere una durata almeno triennale e non devono essersi conclusi, al momento della proposta di chiamata, da più di tre anni.

Una ulteriore modifica introdotta dall'art. 29, co. 7, della L. 240/2010 ha riguardato la procedura. In particolare, è stato previsto che, per tutte le ipotesi di chiamata diretta, la concessione o il rifiuto del nulla osta da parte del Ministro, sulla base delle proposte formulate dalle università, siano preceduti dal parere di una commissione, nominata dal CUN, composta da tre professori ordinari appartenenti al settore scientifico disciplinare in riferimento al quale è proposta la chiamata (previamente, il parere era richiesto solo per la chiamata di studiosi di chiara fama, ulteriore ipotesi disciplinata dall'art. 1, co. 9, della L. 230/2005).

Il comma 3-bis dell'articolo 58, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca disposizioni volte ad escludere la spesa per missioni effettuata dalle università e dagli enti di ricerca finanziata con risorse derivanti da finanziamenti di soggetti pubblici, espressamente destinati ad attività di ricerca, dalle misure di contenimento di tale tipologia di spesa, introdotte per le pubbliche amministrazioni, a decorrere dal 2011, dal comma 12 dell'articolo 6 del D.L. n. 78/2010, che viene, a tal fine, novellato.

Nell'ambito delle numerose misure di contenimento recate dall'articolo 6 del D.L. n. 78/2010 - finalizzate alla riduzione delle spese sostenute dalle pubbliche amministrazioni appartenenti al conto economico consolidato della P.A., incluse le autorità indipendenti - il comma 12 dispone, in particolare, limiti alle spese per missioni, anche all'estero, delle pubbliche amministrazioni.

Più in dettaglio, il comma 12 sancisce, a decorrere dal 2011, il divieto di effettuare spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nel 2009.

La violazione del limite costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. La norma dispone che il limite di spesa può essere superato soltanto in casi eccezionali, previa adozione di un provvedimento motivato adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente.

Sono escluse dalla riduzione:

- 1) le missioni internazionali di pace e delle Forze armate;
- 2) le missioni delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco;
- 3) le missioni del personale di magistratura;
- 4) le missioni strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico;
- 5) la spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi;
- 6) la spesa effettuata dalle università e dagli enti di ricerca con risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione europea ovvero di soggetti privati⁸;
- 7) **la spesa effettuata su finanziamenti di soggetti pubblici per attività di ricerca. (comma 3 bis)**

Art.59 Piano nazionale per il sostegno al merito e alla mobilità degli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi

L'articolo 59 al comma 1 dispone che, al fine di promuovere l'eccellenza e il merito degli studenti universitari, nonché di incentivarne la mobilità, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto il MIUR emana un bando per l'erogazione di borse per la mobilità a favore di studenti meritevoli che, per l'a.a. 2013/2014, intendano

⁸ Introdotto dalla legge 240/2010 all'art.22 comma 15

iscriversi a corsi di laurea o a corsi di laurea magistrale a ciclo unico presso università statali o non statali italiane - con esclusione delle università telematiche - che hanno sede in regione diversa da quella di residenza “degli studenti stessi e delle famiglie di origine”.

In base alla formulazione letterale, dunque, la disposizione può applicarsi solo agli studenti per i quali la residenza coincida con quella della famiglia di origine.

Per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico, cui si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore, si vedano l'art. 6, co. 3, del DM 270/2004, il DM 249/2010 e il DM 2 marzo 2011. In base al comma 3, l'ammissione al beneficio è disposta sulla base di criteri di merito ed economici, identici a quelli già previsti dal decreto-legge.

Con riferimento al criterio di merito, è richiesto il possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito in Italia nell'a.s. 2012/2013, con votazione almeno pari a 95/100. Valori superiori rilevano ai fini della graduatoria di ammissione al beneficio. Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Il comma 2 dispone che il bando definisce l'importo delle borse di mobilità – eventualmente differenziato in base alla distanza fra residenza dello studente e sede dell'università prescelta –, le modalità per la presentazione telematica delle domande e i criteri per la formulazione di una graduatoria nazionale, che, in base al comma 4, è formata dai soggetti in possesso dei requisiti indicati al comma 3, fino ad esaurimento delle risorse.

Sempre il comma 4 dispone che, ai fini della formazione della graduatoria nazionale, in caso di parità di punteggio prevale il candidato che presenta il valore più basso relativamente alla condizione economica, quindi quello che ha conseguito il voto più alto nel diploma.

Infine, lo stesso comma 4 dispone che la comunicazione della graduatoria e l'assegnazione delle borse è effettuata dal MIUR entro 45 giorni dalla data del bando (e non più, come nel testo approvato alla Camera, entro il 3 settembre 2013) e, comunque, non oltre il 30 settembre 2013. L'assegnazione diventa efficace all'atto dell'effettiva immatricolazione dello studente, momento nel quale, ai sensi del comma 7, il MIUR assegna le risorse all'università di riferimento, che provvede alla conseguente erogazione.

Il mantenimento del diritto alla corresponsione della borsa di studio per gli anni accademici successivi al primo è subordinato, in base al comma 5, oltre che alla permanenza del requisito della residenza fuori sede, esclusivamente a requisiti di merito. In particolare, occorre aver acquisito almeno il 90 per cento dei crediti formativi universitari previsti dal piano di studi per l'anno di riferimento, aver riportato negli esami una media pari almeno a 28/30 e nessun voto inferiore a 26/30.

In ogni caso, è necessario presentare ogni anno una apposita domanda.

Il comma 6 dispone che le borse di mobilità sono cumulabili con [le borse di studio assegnate ai sensi del d.lgs. 68/2012](#).

Il comma 8 contiene un'autorizzazione di spesa per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, e per 7 milioni di euro per l'anno 2015, da iscrivere sul Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti (che, tuttavia, in base all'art. 60, co. 1, confluisce, a decorrere dal 2014, nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali e nel contributo statale per le università non statali legalmente riconosciute).

Il comma 9 dispone il mantenimento in bilancio, nel conto dei residui, delle risorse già impegnate negli anni 2011 e 2012 e non ancora pagate finalizzate a interventi del Fondo per il merito - istituito dall'art. 4 della L. 240/2010 (il cui decreto attuativo, come evidenza anche la relazione tecnica, non è stato adottato) e destinato alla promozione dell'eccellenza e del merito fra gli studenti universitari dei corsi di laurea e di laurea magistrale, per la cui gestione l'art. 9, co. 3-14, del D.L. 70/2011 (L. 106/2011) ha istituito la Fondazione per il merito - ai fini del loro versamento all'entrata del bilancio dello Stato.

Le suddette somme, indicate nel limite di 17 milioni di euro, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nella misura di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e di 7 milioni per l'anno 2015.

Il comma 11 dispone che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, è adottato un Piano nazionale per il merito e la mobilità degli studenti universitari capaci e meritevoli e privi di mezzi.

Il Piano definisce la tipologia degli interventi e i criteri di individuazione dei beneficiari, è triennale, e può essere aggiornato annualmente, anche in relazione alle risorse disponibili, che sono determinate ogni anno con la legge di stabilità.

Non è previsto un termine per la prima emanazione del Piano, ma si intenderebbe che lo stesso possa rappresentare una sorta di continuazione dell'intervento disposto per il 2014 con i commi 1-10.

Art. 60 Semplificazione del sistema di finanziamento delle università e delle procedure di valutazione del sistema universitario

L'**articolo 60** è stato modificato durante l'esame al Senato nella parte relativa all'incremento della quota di finanziamento premiale delle università a valere sul Fondo di finanziamento ordinario (FFO) - che era stata introdotta durante l'esame alla Camera - scaglionando lo stesso incremento.

Non hanno subito modifiche le ulteriori disposizioni che prevedono che:

- 1) a decorrere dal 2014, nel FFO e nel contributo alle università non statali legalmente riconosciute confluiscono le risorse attualmente destinate alla programmazione dello sviluppo del sistema universitario, alle borse di studio post laurea, nonché al Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti;
- 2) il sistema di valutazione delle attività amministrative delle università e di 12 enti di ricerca vigilati dal MIUR è svolto dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);
- 3) all'ANVUR sono attribuite ulteriori risorse e sono apportate modifiche al suo regolamento di organizzazione (DPR 76/2010).

Il **comma 01**, come modificato dal Senato, dispone che la quota del FFO destinata, ai sensi dell'art. 2 del D.L. 180/2008 (L. 1/2009), alla promozione e al sostegno dell'incremento qualitativo delle attività delle università statali e al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse, è determinata in misura non inferiore al **16%** per il **2014**, al **18%** per il **2015** e al **20%** per il **2016**, con **successivi incrementi annuali non inferiori al 2% e fino ad un massimo del 30%**.

Si modificano, dunque, implicitamente, le disposizioni recate dai commi 1 e 1-bis dell'art. 2 citato, in base ai quali gli incrementi annuali della originaria quota del 7% del FFO destinata al finanziamento premiale sono disposti in misura compresa tra lo 0,5% e il 2%.

Con riferimento ai criteri di ripartizione, il comma dispone che almeno tre quinti della quota premiale sono ripartiti tra le università sulla base dei **risultati conseguiti nella Valutazione della qualità della ricerca (VQR)** e un quinto sulla base della **valutazione delle politiche di reclutamento**, effettuate ogni 5 anni dall'ANVUR.

In tal caso, si modifica, anzitutto, il meccanismo di individuazione delle modalità di ripartizione delle risorse definito dal comma 2 dell'art. 2 del D.L. 180/2008 – che ha previsto l'intervento di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (nei fatti, tale ripartizione è stata, poi, operata con il decreto con cui annualmente è ripartito il FFO: per il 2012, si veda l'[all. 1 del DM 71/2012](#)) – procedendo a tale individuazione con la norma di fonte primaria.

Sembrerebbe, inoltre, che si intervenga sui parametri di riferimento per la ripartizione come definiti dal già citato co. 1 dell'art. 2 del D.L. 180/2008.

Si ricorda, infatti, che il co. 1 dell'art. 2 del D.L. 180/2008 dispone che la quota premiale è ripartita prendendo in considerazione: la qualità dell'offerta formativa e i risultati dei processi formativi; la qualità della ricerca scientifica; la qualità, l'efficacia e l'efficienza delle sedi didattiche. A questo riguardo, sono presi in considerazione i parametri relativi all'incidenza del costo del personale sulle risorse complessivamente disponibili, nonché il numero e l'entità dei progetti di ricerca di rilievo nazionale ed internazionale assegnati all'ateneo.

Si ricorda, peraltro, che l'art. 5, co. 1, lett. c), e 5, della L. 240/2010 – in attuazione del quale è stato emanato il d.lgs. 49/2012 (v. *infra*) – ha previsto l'attribuzione di una **quota non superiore al 10% del FFO** correlata alla **valutazione delle politiche di reclutamento** degli atenei, da effettuare in base a meccanismi elaborati dall'ANVUR.

Altre novità sembrerebbero essere costituite dalla previsione di un intervento quinquennale della VQR e della valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei e dall'affidamento esplicito di quest'ultima all'ANVUR.

Si ricorda, infatti, che l'introduzione di un sistema di **valutazione delle politiche di reclutamento** degli atenei è stata operata dall'**art. 9 del d.lgs. 49/2012**, - secondo quanto disposto dall'art. 5, co. 1, lett. c), e 5, della L. 240/2010 – che, tuttavia, non ha definito né la cadenza temporale, né il soggetto al quale la stessa è affidata. Peraltro, in attesa del completamento della disciplina (in particolare, l'art. 9 prevede che la ponderazione dei criteri e la definizione dei parametri per la valutazione è stabilita con decreto di natura non regolamentare emanato dal MIUR, sentita l'ANVUR), continuano ad applicarsi, ai sensi dell'art. 29, co. 14, della L. 240/2010 le disposizioni vigenti, recate dal [DM 345/2011](#).

Per quanto concerne la valutazione della qualità della ricerca, il 16 luglio 2013 è stato pubblicato il [rapporto sulla VQR 2004-2010](#).

Da ultimo, il comma 01 dispone che l'applicazione delle previsioni da esso recate non può determinare la riduzione della quota del FFO spettante a ciascuna università, per ciascun anno, in misura maggiore del 5% rispetto all'anno precedente.

Il **comma 1** dispone che, al fine di semplificare il sistema di finanziamento delle università statali e non statali, a decorrere dal 2014 confluiscono nel Fondo di finanziamento ordinario (cap. 1694, relativo alle università statali) e nel contributo erogato alle università non statali legalmente riconosciute, ai sensi della L. 243 del 1991 (cap. 1692) – per la quota di rispettiva competenza, calcolata sulla base delle assegnazioni relative al triennio 2010-2012 e **indicata nella relazione tecnica** – le risorse relative a:

a) **fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario**, di cui all'art. 5, co. 1, lett. c), della L. 537/1993 e alla L. 245/1990 (cap. 1690 dello stato di previsione del MIUR, esposto in tabella C della legge di stabilità).

b) **fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti (cap. 1713)** dello stato di previsione del MIUR. Il capitolo è diviso in 3 piani di gestione, di cui in

questa sede rileverebbero, in base alla lettera dell'art. 60, co. 1 – che fa riferimento solo all'art. 1, co. 1, del D.L. 105/2003 (L. 170/2003) – il pg. 1-*Fondo mobilità* e il pg. 2-*Assegni di ricerca*. In base alla **relazione tecnica**, peraltro, confluirà nel FFO anche il pg. 5-*Contributo alla scuola di ateneo per la formazione europea Jean Monnet costituita in facoltà*, per il quale l'autorizzazione di spesa è stata disposta dall'art. 1, co. 278, della L. 311/2004, che contestualmente ha **trasformato la Scuola in Facoltà della seconda università degli studi di Napoli**.

c) **borse di studio post laurea (cap. 1686** dello stato di previsione del MIUR. Il capitolo è suddiviso in due piani di gestione, dei quali, in base alla **relazione tecnica**, rileva in questa sede solo il pg. 2-*Borse di studio per la formazione di corsi di dottorato di ricerca, di perfezionamento e di specializzazione presso università italiane e straniere a favore di laureati*. La CIVIT ha prontamente trasferito all'Anvur <http://www.civit.it/?p=9735> l'elenco delle iniziative e delle procedure in corso

Il **comma 2**, integrando il comma 12 dell'art. 13 del d.lgs. 150/2009 – che concerne la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) – dispone che **“il sistema di valutazione” delle attività amministrative delle università e di 12 enti di ricerca vigilati dal MIUR**, riordinati ai sensi del Capo I del d.lgs. 213/2009, **“è svolto** dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)”.

A tal fine, l'ANVUR deve rispettare i principi generali indicati dall'art. 3 del d.lgs. 150/2009 e attenersi agli indirizzi che la Commissione è chiamata a dare in base al comma 5 dell'art. 13.

Al riguardo, si ricorda, infatti, che l'art. 2, co. 138-142, del D.L. 262/2006 (L. 286/2006), istituendo l'ANVUR, le ha attribuito, tra le altre, la funzione di **indirizzo e coordinamento delle attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca**.

A loro volta, i **nuclei di valutazione interna degli atenei** sono stati istituiti, secondo le prescrizioni dell'art. 5, co. 22, della L. 537/1993, con il compito di verificare, mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa, oltre che la corretta gestione delle risorse pubbliche e la produttività della ricerca e della didattica. Il ruolo e le funzioni di tali organismi sono stati successivamente rafforzati con le disposizioni della L. 370/1999, il cui art. 1 ha previsto, fra l'altro, che il **nucleo di valutazione di ateneo esplica funzioni di valutazione interna della gestione amministrativa**.

Da ultimo, l'art. 2, co. 1, lett. r), della L. 240/2010 ha disposto che i **nuclei svolgono** anche, in raccordo con l'attività dell'ANVUR, **le funzioni dell'organismo di valutazione della performance di cui all'art. 14 del D.Lgs. 150/2009** al fine di promuovere il merito e il miglioramento della *performance* organizzativa e individuale.

Le funzioni di indirizzo dell'ANVUR nei confronti dei nuclei di valutazione degli atenei e degli enti di ricerca, ad eccezione di quelle loro affidate dalle istituzioni di appartenenza, sono state ribadite, da ultimo, dall'art. 3, co. 1, lett. c), del DPR 76/2010, recante regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia.

Sul tema specifico dell'**applicabilità del d.lgs. 150/2009 alle università**, si vedano la [delibera n. 09/2010](#) dell'11 marzo 2010 e la [delibera n. 23/2013](#) del 16 aprile 2013 della CIVIT.

Il **comma 3** dispone che, a decorrere dal 2014, le **risorse** destinate all'ANVUR ai sensi dell'art. 2, co. 142, del D.L. 262/2006 (L. 286/2006) sono **incrementate di 1 milione di euro**.

In base alla disposizione citata, per la copertura degli oneri relativi all'istituzione e al funzionamento dell'ANVUR (art. 2, co. 138-141, D.L. 262/2006 - L. 286/2006) è stato previsto un limite di spesa di 5 milioni di euro annui, utilizzando le risorse riguardanti il funzionamento del soppresso Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) nonché, per la quota rimanente, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO).

Alla copertura dell'onere si provvede, a decorrere dal 2014, quanto a 500.000 euro annui, mediante corrispondente riduzione del FFO e, quanto a lire 500.000 euro annui, mediante riduzione del Fondo ordinario per gli enti di ricerca (art. 7, co. 1, d.lgs. 204/1998).

Al contempo si dispone che le ulteriori risorse eventualmente attribuite all'ANVUR a valere sugli stessi due Fondi, ai sensi dell'art. 12, co. 7, del DPR 76/2010, non possono superare, per ciascuno degli anni 2014 e 2015, il limite massimo di 1,5 milioni di euro per ciascun Fondo.

Al riguardo si ricorda, infatti, che l'art. 12, co. 7, del DPR 76/2010, recante il Regolamento sulla struttura ed il funzionamento dell'ANVUR, ha previsto che, a valere sul Fondo ordinario per gli enti di ricerca e sul FFO, sentita la CRUI, possono essere riservate risorse per l'ANVUR, in relazione alle esigenze connesse alle sue attività di valutazione.

Su questa base, ad es., il già citato [DM 71/2012](#), ha destinato all'ANVUR 2 milioni di euro per il 2012; altrettanti ne ha destinati lo schema di DM per il riparto del Fondo ordinario per gli enti di ricerca per il 2013.

Art. 73 (Formazione presso gli uffici giudiziari)

L'articolo in commento detta un'articolata disciplina volta a consentire l'accesso a **stage formativi** teorico-pratici **della durata di 18 mesi** presso gli uffici della magistratura ordinaria e amministrativa, riservati ai **laureati più meritevoli delle facoltà di giurisprudenza**, all'esito di un corso almeno quadriennale.

La disposizione - che disciplina i requisiti di accesso ai periodi formativi, la procedura di ammissione, gli obblighi del magistrato formatore, il contenuto dello stage ed i relativi limiti, i profili retributivi e previdenziali, l'esito del periodo di formazione ed i relativi effetti - è stata **ampiamente modificata** nel corso dell'esame durante i lavori parlamentari.

Ai sensi del comma 1, gli **uffici giudiziari interessati dagli stage** sono:

§ per la magistratura ordinaria, i *tribunali e le corti d'appello* (lo stage sul processo penale potrà svolgersi solo presso il giudice del dibattimento; escluse quindi le procure e gli uffici del GIP e del GUP);

§ per la magistratura amministrativa, sia il *Tar* che il *Consiglio di Stato*.

Disposizioni particolari riguardano gli uffici della giustizia amministrativa presso la Regione Sicilia e la Regione Autonoma del Trentino-Alto Adige.

Nel corso dell'esame in sede referente le **Commissioni riunite** hanno **aggiunto all'elencazione degli uffici giudiziari, gli uffici e i tribunali di sorveglianza nonché i tribunali per i minorenni** ed hanno precisato che anche le **province autonome di Trento e Bolzano** dovranno disciplinare, nell'ambito della propria autonomia statutaria, gli *stage* presso il Tar di Trento e la sezione distaccata di Bolzano.

Requisiti e domanda di ammissione (commi 1-3, e 20)

L'accesso a domanda ai periodi di formazione - possibili una sola volta - è subordinato dal decreto-legge al possesso dei **seguenti requisiti** (comma 1):

§ laurea **in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale**, ottenuta con punteggio minimo di 102 su 110;

§ media di almeno **27/30** negli esami nelle materie più significative del corso di laurea, individuate dal comma 1 dell'art. 73;

§ età massima di 28 anni;

§ **requisiti di onorabilità** consistenti nel non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza.

Le Commissioni riunite hanno **emendato** il comma 1 stabilendo un punteggio di laurea minimo di 105 su 110, da intendersi come requisito alternativo alla media di almeno 27 su 30 nelle materie individuate come più significative. Le Commissioni hanno inoltre portato a **30 anni** l'età massima degli stagisti, al momento della presentazione della domanda.

Si osserva che non è chiarito se sia richiesta l'iscrizione, la frequenza ovvero la positiva conclusione dei corsi post lauream.

La **domanda di ammissione** - che l'art. 73, comma 20, precisa non possa essere presentata se non dopo 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione - va presentata dai laureati ai capi degli uffici giudiziari, allegando la documentazione che dimostri il possesso dei requisiti e dichiarando eventuali preferenze riferite ad uno o più magistrati presso cui svolgere il tirocinio ovvero a determinate materie. Quest'ultima possibilità è stata esclusa dalle **Commissioni riunite** che hanno soppresso il relativo inciso; conseguentemente, la

disposizione stabilisce che chi fa domanda può **indicare una «preferenza ai fini dell'assegnazione**, di cui si tiene conto compatibilmente con le esigenze dell'ufficio».

L'art. 73 prevede l'affidamento del laureato ad un magistrato formatore, offertosi volontariamente ovvero designato a tal fine dal capo dell'ufficio.

Ogni formatore non può seguire più di 2 stagisti, salvo che negli ultimi sei mesi, in cui può chiedere un ulteriore ammesso allo stage che garantisca continuità nell'attività di assistenza all'attività del magistrato. **L'attività del magistrato formatore**, consistente sostanzialmente nel guidare e controllare l'attività degli stagisti, è **valutata** sia ai fini dei passaggi quadriennali di professionalità che per l'accesso ad incarichi direttivi e semidirettivi di merito sotto il profilo della capacità, della laboriosità, della diligenza e dell'impegno.

In relazione all'attività dei tirocinanti, il ministero della giustizia dovrà mettere a loro disposizione tutte le **dotazioni strumentali** per lo svolgimento dell'attività di assistenza al magistrato, comprese le necessarie dotazioni informatiche; a seguito dell'approvazione di un **emendamento** in sede referente, **per l'acquisto di dotazioni strumentali è autorizzata una spesa di 400 euro per ciascuno stagista**.

Dal punto di vista dell'**attività oggetto dello stage**, l'art. 73 afferma (comma 4) che i tirocinanti **"assistono e coadiuvano il magistrato nello svolgimento delle attività ordinarie"** potendo accedere ai fascicoli processuali, partecipare alle udienze come alle camere di consiglio (salvo opinione contraria del giudice).

L'attività dei tirocinanti comprende la partecipazione sia ai corsi di formazione cui partecipa il magistrato formatore che ai **corsi di formazione decentrata**, almeno semestrali, a loro appositamente dedicati (comma 5). Un **emendamento** approvato dalle **Commissioni riunite** precisa, sul punto, che i programmi della formazione decentrata dovranno essere indicati dalla **Scuola superiore della magistratura**. E' stato introdotto nell'articolo 73 il **comma 5-bis**, in base al quale laddove lo *stagista* sia iscritto alla pratica forense o ad una Scuola di specializzazione per le professioni legali, la formazione dovrà essere condotta in **collaborazione con l'ordine professionale e la Scuola di specializzazione**, secondo modalità individuate dal Capo dell'ufficio giudiziario.

L'articolo 73 impone, comunque, precisi **limiti** sia in riferimento a generici doveri di **riserbo** e riservatezza derivante dalla documentazione cui possono accedere, che al possibile **conflitto d'interessi** in cui può incorrere lo stagista (es: accesso a fascicoli di procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale lo stagista svolge il tirocinio forense); in particolari ai tirocinanti è imposto – in relazione alle notizie apprese nel corso dell'attività presso gli uffici - l'**obbligo del segreto** e **di astensione dalla deposizione testimoniale** (comma 5).

È, inoltre, chiarito che l'ammesso allo *stage* che svolga anche la pratica professionale forense non può avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolge il tirocinio e che rimane salvo il potere del giudice di non far partecipare il tirocinante alla singola udienza o camera di consiglio (comma 6). Il comma 7 precisa, poi, che l'ammissione al periodo di formazione impedisce al tirocinante di svolgere sia attività professionale presso l'ufficio del giudice formatore ove si svolge lo stage, che in favore delle parti dei procedimenti svoltisi innanzi al magistrato formatore. Nessun limite per il patrocinio davanti a quest'ultimo è, invece, imposto all'avvocato presso il quale lo stagista svolga il tirocinio forense.

E' chiarito che, per il periodo di attività presso il tribunale o la corte d'appello, **l'ammesso allo stage non ha diritto ad alcuna forma di compenso, e di trattamento previdenziale** da parte della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo rapporto subordinato (di pubblico impiego) o autonomo (comma 8).

Rientra nella discrezionalità del capo dell'ufficio giudiziario interrompere lo svolgimento dello *stage* per una serie di motivi sopravvenuti, quali: ragioni organizzative, venire meno del

rapporto di fiducia con lo stagista, imparzialità dell'ufficio, credibilità della funzione giudiziaria, prestigio dell'ordine giudiziario (comma 9). Il periodo formativo può svolgersi, purché compatibile, anche contemporaneamente ad altre attività, quali come già visto il tirocinio forense, la frequenza di scuole di specializzazione, il dottorato di ricerca (comma 10).

Gli effetti dell'esito positivo dello stage (commi 11-16 e 19)

Al termine del periodo formativo, **il magistrato formatore deve redigere una relazione** sul corretto svolgimento dell'attività da parte del tirocinante e trasmetterla al capo dell'ufficio giudiziario (comma 11).

I 18 mesi di stage con esito positivo sono **valutati** pari ad **1 anno di tirocinio** forense e notarile e, per lo stesso periodo, ai fini della frequenza presso le scuole di specializzazione legale (comma 13).

L'esito positivo del tirocinio costituisce, inoltre, in base ai commi 14, 15 e 16, **titolo preferenziale** per la nomina a giudice onorario e vice procuratore onorario di tribunale, autonomo requisito di accesso all'esercizio delle funzioni di giudice di pace, per i concorsi indetti dalle amministrazioni della giustizia, dall'Avvocatura dello Stato e, in diversa misura, da altre amministrazioni dello Stato.

L'art. 73 precisa come l'attestazione dell'esito positivo dello **stage presso Tar e Consiglio di Stato** (ovvero presso gli altri organi di giustizia amministrativa presso la regione Sicilia e la regione autonoma del Trentino Alto-Adige) sia **equiparato** a tutti gli effetti a quello svolto presso gli uffici giudiziari ordinari (comma 19).

Per favorire l'attuazione degli stage formativi è previsto il possibile **apporto finanziario di terzi** mediante convenzioni (comma 17).

A proposito delle **convenzioni** previste dall'art. 37 del D.L. 98/2011 (con le facoltà universitarie, gli ordini forensi nonché le scuole di specializzazione per le professioni legali), il comma 18 dell'art. 73 in esame precisa che i capi degli uffici giudiziari dovranno, in sede di stipula, «tenere conto delle domande presentate dai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1».

Art.84 ter Compensi per gli amministratori di società controllate dalle pubbliche amministrazioni

La disposizione, inserita dalla legge di conversione, è destinata alle società costituite dalle PP.AA. di cui all'art. 1 comma 2 del dlgs. 165/2001 che emettono esclusivamente "strumenti finanziari"⁹, diversi dalle azioni, quotati nei mercati regolamentati nonché nelle società dalle

⁹ Ai sensi del Testo Unico della Finanza (dlgs. 58/1998), per "strumenti finanziari" si intendono:

a) valori mobiliari;

b) strumenti del mercato monetario;

c) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio;

d) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

e) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegua a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto;

f) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap» e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale di negoziazione;

g) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna fisica del sottostante, diversi da quelli indicati alla lettera f), che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini;

h) strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito;

stesse controllate. L'amministratore delegato e il presidente del consiglio di amministrazione non possono ricevere un compenso superiore al 75 per cento del trattamento economico complessivo a qualsiasi titolo determinato, compreso quello per eventuali rapporti di lavoro con la medesima società, nel corso del mandato antecedente al rinnovo.

La seconda parte della norma riguarda le società costituite dalle PP.AA. di cui all'art. 1 comma 2 del dlgs. 165/2001 che emettono azioni, e impone all'assemblea di deliberare la riduzione al 75% della remunerazione degli amministratori con deleghe di dette società e delle loro controllate.

i) contratti finanziari differenziali;

j) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonché altri contratti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, diversi da quelli indicati alle lettere precedenti, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini